



NORMATIVA
DISEGNO DI LEGGE N. 17/XVII

GESETZESBESTIMMUNGEN
GESETZENTWURF NR. 17/XVII

- Costituzione italiana - articolo 97
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 - articolo 20-*ter*
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 46
- Legge 21 marzo 1990, n. 53 - articolo 14
- Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 - articolo 242
- Mozione n. 231/25 - approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano
- Italienische Verfassung - Artikel 97
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 752 vom 26. Juli 1976 - Artikel 20-*ter*
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 - Artikel 46
- Gesetz Nr. 53 vom 21. März 1990 - Artikel 14
- Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 - Artikel 242
- Beschlussantrag Nr. 231/25 - vom Südtiroler Landtag genehmigt

A cura dell'Ufficio affari generali, legislativi e linguistici

Erstellt vom Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sprachdienste

Riproduzione e diffusione ad uso interno

Vervielfältigung und Verbreitung für den internen Gebrauch

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 24-3-2025

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97

((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico)). ((19))

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976 , n. 752

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Vigente al : 24-3-2025

Titolo II

Art. 20-ter

1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace (**l, anche in via telematica**).

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le

buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso. **((Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.))**

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione

revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.

7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

- a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;
- b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000 , n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(Testo A).

Vigente al : 25-3-2025

SEZIONE V

NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 46

(R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

- l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - cc) qualità di vivenza a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) (3)((21))
-

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-
quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.

LEGGE 21 marzo 1990 , n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Vigente al : 25-3-2025

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, **((nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267))**, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria

disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

**Legge regionale
3 maggio 2018, n. 2 e s.m.**

**Codice degli Enti locali
della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige¹**

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
AUTONOMIA
E FUNZIONI
COMUNALI**

- | | |
|------------|---------------------------------|
| Articolo 1 | Autonomia della comunità locale |
| Articolo 2 | Funzioni |
| Articolo 3 | Decentramento comunale |

**CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E
POTESTÀ REGOLAMENTARE**

- | | |
|------------|-------------------------|
| Articolo 4 | Statuto comunale |
| Articolo 5 | Contenuto dello statuto |
| Articolo 6 | Potestà regolamentare |

**CAPO III
EMBLEMA E TITOLO
DEL COMUNE**

- | | |
|-------------|--|
| Articolo 7 | Emblema del comune e distintivo del sindaco |
| Articolo 8 | Titolo di "Città" o di "Borgata" |
| Articolo 9 | Condizioni per ottenere il titolo di "Città" |
| Articolo 10 | Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata" |
| Articolo 11 | Modalità di concessione del titolo di "Città" o di "Borgata" |

**Regionalgesetz
vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.d.g.F.**

**Kodex der örtlichen
Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol¹**

INHALTSVERZEICHNIS

**I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

**I. KAPITEL
AUTONOMIE
UND FUNKTIONEN
DER GEMEINDEN**

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| Artikel 1 | Autonomie der örtlichen Gemeinschaft |
| Artikel 2 | Funktionen |
| Artikel 3 | Dezentrale Gemeindeorgane |

**II. KAPITEL
SATZUNGSAUTONOMIE
UND VERORDNUNGSBEFUGNIS**

- | | |
|-----------|---------------------|
| Artikel 4 | Gemeindesatzung |
| Artikel 5 | Inhalt der Satzung |
| Artikel 6 | Verordnungsbefugnis |

**III. KAPITEL
WAPPEN UND BEZEICHNUNG
DER GEMEINDE**

- | | |
|------------|---|
| Artikel 7 | Wappen der Gemeinde und Abzeichen des Bürgermeisters |
| Artikel 8 | Bezeichnung „Stadtgemeinde“ oder „Marktgemeinde“ |
| Artikel 9 | Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ |
| Artikel 10 | Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeichnung „Marktgemeinde“ |
| Artikel 11 | Modalitäten für die Verleihung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ oder „Marktgemeinde“ |

¹ In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.

¹ Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19 – Beibl. Nr. 2.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 238, comma 3, e 239, comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito.

4. In sede di esame e ammissione delle liste dei candidati, la competente commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, riusa la relativa lista. Se una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall'ultimo candidato di detto genere. Si prescinde da tale cancellazione se per altri motivi un candidato del genere sottorappresentato non è ammesso alle elezioni dalla competente commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Se per effetto della cancellazione il numero di candidati presenti in una lista è inferiore al numero minimo richiesto per l'ammissione, la lista è riusata.

Articolo 241

Collegamento delle liste in provincia di Bolzano

1. Nei comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui agli articoli 284 e 285.

2. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, possono essere effettuate esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco.

Articolo 242

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo

oder größer 50 enthält.

3. Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 238 Absatz 3 und Artikel 239 Absatz 5 kann für die Kandidatinnen entweder nur der Geburtsname angegeben oder der Zuname des Ehegatten hinzugefügt oder vorangestellt werden.

4. Bei der Überprüfung und Zulassung der Kandidatenlisten überprüft die zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission den Anteil der Vertreter eines jeden Geschlechts in den Kandidatenlisten. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen laut Absatz 1 weist sie die entsprechende Liste zurück. Falls in einer Liste einer der Anteile höher als zwei Drittel ist, werden die Kandidaten des überrepräsentierten Geschlechts von der Liste gestrichen, beginnend beim letzten Kandidaten ebendieses Geschlechts auf der Liste. Von dieser Streichung wird abgesehen, falls ein Kandidat des unterrepräsentierten Geschlechts von der Bezirkswahlkommission bzw. der Bezirkswahlunterkommission aus anderen Gründen nicht zu den Wahlen zugelassen wird. Falls die Streichung bewirkt, dass die Zahl der Kandidaten einer Liste niedriger ist als die für die Zulassung erforderliche Mindestzahl, so wird die Liste zurückgewiesen.

Artikel 241

Listenverbindungen in der Provinz Bozen

1. In den Gemeinden der Provinz Bozen – mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – können sich die Kandidatenlisten für die Zuteilung der Sitze an die höchsten Reststimmen gemäß Artikel 284 und 285 untereinander verbinden.

2. Die Erklärungen über die Listenverbindungen müssen gegenseitig sein, und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern – mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – können sich ausschließlich Listen untereinander verbinden, die denselben Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters unterstützen.

Articolo 242

Modalitäten für die Vorlegung der Kandidaturen

1. Zusammen mit den Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters und mit den Listen der Kandidaten für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist Folgendes vorzulegen:

a) drei Ausfertigungen des Listenzeichens in Farbe, auch mit Abbildungen, in einem Kreis von 10 cm Durchmesser und drei Ausfertigungen

contrassegno contenuto in un cerchio di cm 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste a esse collegate;

- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;
- c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non incorrere nella causa di incandidabilità prevista dall'articolo 75, comma 2. Nei comuni della provincia di Bolzano la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del DPR 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste a esso collegate, deve essere

dieselben Listenzeichens in einem Kreis von 2 cm Durchmesser. In den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen den Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters die Listenzeichen sämtlicher verbundenen Listen beigelegt werden;

- b) die vom zuständigen Bürgermeister für jeden Kandidaten ausgestellte Bestätigung über die Eintragung in den Wählerlisten;
- c) die Erklärung über die Annahme der Kandidatur mit gemäß den Bestimmungen laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung beglaubigter Unterschrift. Befindet sich der Kandidat im Ausland, so ist die Beglaubigung der Unterschrift bei einer diplomatischen Vertretung oder einem Konsulat zu beantragen. Der Kandidat muss in der Erklärung über die Annahme der Kandidatur ausdrücklich angeben, dass für ihn keiner der Umstände laut Artikel 10 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Dezember 2012, Nr. 235 zutrifft. Der Kandidat muss in der Erklärung über die Annahme der Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters ausdrücklich angeben, dass der im Artikel 75 Absatz 2 vorgesehene Nichtaufstellbarkeitsgrund auf ihn nicht zutrifft. In den Gemeinden der Provinz Bozen muss der Erklärung über die Annahme der Kandidatur außerdem die im Sinne des Artikels 20-ter des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 in geltender Fassung ausgestellte Bescheinigung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung bzw. – sofern der Kandidat keine Erklärung im Sinne des Artikels 20-ter des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 abgegeben hat – eine für die Zwecke und die Wirkungen des Wahlmandats abgegebene Erklärung über die Sprachgruppenzugehörigkeit oder -angliederung beigelegt werden. Genannte Erklärung oder Bescheinigung ist für die Dauer der Amtszeit des Gemeinderats unwiderruflich. Weiters hat die Erklärung über die Annahme der Kandidatur in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern eventuell den ausdrücklichen Verzicht auf die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters zu enthalten; in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen in der Erklärung die verbundene Liste oder die verbundenen Listen angegeben

considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;¹⁴⁸

- d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) l'indicazione di uno o due delegati, il primo effettivo e il secondo supplente, i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 241;¹⁴⁹
- f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analogia dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.

2. Le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 241 possono essere presentate alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12.00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la giunta provinciale devono essere

werden. In den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern muss jeder Kandidat für das Amt des Bürgermeisters angeben, welche der mit ihm verbundenen Listen für die Zwecke der Zuteilung der Sitze im Gemeinderat als Bezugsliste zu betrachten ist;¹⁴⁸

- d) eine Kopie des Arbeitsprogramms; für die Provinz Bozen nur in den Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern;
- e) die Angabe eines oder zweier Listenbeauftragten, – der erste als effektiver Listenbeauftragter und der zweite als ersetzender Listenbeauftragter – die dazu befugt sind, einen Listenvertreter für jeden Wahlsprengel und für die Hauptwahlbehörde namhaft zu machen und – für die Gemeinden der Provinz Bozen mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – die Erklärungen über die Listenverbindungen laut Artikel 241 abzugeben;¹⁴⁹
- f) in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern müssen zusammen mit den Kandidatenlisten die Erklärungen über die Verbindung mit einem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters vorgelegt werden; diese müssen mit der entsprechenden Erklärung des jeweiligen Kandidaten übereinstimmen.

2. Die Erklärungen über die Listenverbindungen laut Artikel 241 können bei der Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission bis spätestens 9.00 Uhr des Tages nach Ablauf der Frist für die Vorlegung der Listen eingereicht werden.

3. Die Namhaftmachungen und die Erklärungen müssen schriftlich erfolgen und die Unterschrift der Listenbeauftragten muss von den im Artikel 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung angeführten Personen beglaubigt werden.

4. Die Listen und die Beilagen müssen während der Amtsstunden zwischen dem siebenunddreißigsten Tag und 12.00 Uhr des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag, mit Ausschluss des Sonntags, vorgelegt werden. Die Listen, denen Listenzeichen beiliegen, die mit den bei der Landesregierung hinterlegten Listenzeichen

¹⁴⁸ Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2024, n. 4.

¹⁴⁹ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.

¹⁴⁸ Der Buchstabe wurde durch Art. 3 Abs. 1 des RG vom 19. November 2024, Nr. 4 geändert.

¹⁴⁹ Buchstabe geändert durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des Regionalgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 5

presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del presidente della provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.

5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Articolo 243

*Delegati
e rappresentanti di lista*

1. La commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12.00 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui alla lettera e) dell'articolo 242.

2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dalla lettera e) dell'articolo 242 vanno consegnate, entro le ore 12.00 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.

2-bis. Le designazioni possono essere comunicate entro il giovedì precedente l'elezione anche mediante posta elettronica certificata al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.¹⁵⁰

identisch sind, müssen von einer Person vorgelegt werden, die mit einer von einem oder mehreren Regional- oder Landesleitern der Partei oder der politischen Gruppe, die das Listenzeichen hinterlegt hat, erteilten Vollmacht ausgestattet ist, und zwar zusammen mit der vom jeweiligen Landeshauptmann ausgestellten Bestätigung, dass genannte Leiter zur Erteilung der Vollmachten für die Vorlegung der Listen ermächtigt sind.

5. Der Gemeindesekretär oder der von ihm bevollmächtigte Gemeindebedienstete stellt eine Bestätigung über den Empfang der vorgelegten Dokumente mit Angabe des Tages, der Uhrzeit und der fortlaufenden Nummer der Vorlegung aus und übermittelt diese am Nachmittag des dreiunddreißigsten Tages vor dem Wahltag an die gebietsmäßig zuständige Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission.

Artikel 243

*Listenbeauftragte
und Listenvertreter*

1. Die Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission übermittelt dem Bürgermeister bis spätestens 12.00 Uhr des Freitags vor dem Wahltag das Namensverzeichnis der Listenbeauftragten laut Artikel 242 Buchstabe e).

2. Die Namhaftmachungen der Listenvertreter laut Artikel 242 Buchstabe e) müssen bis spätestens 12.00 Uhr des Samstags vor dem Wahltag dem Bürgermeister übergeben werden, der sie an die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden weiterleitet bzw. am Samstagnachmittag oder am Morgen des Wahltags – jedoch vor Beginn der Wahlhandlungen – direkt den einzelnen Vorsitzenden übergibt.

2-bis. Die Namhaftmachungen können bis zum Donnerstag vor dem Wahltag auch mittels zertifizierter elektronischer Post dem Gemeindesekretär mitgeteilt werden, der sie an die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden weiterleitet.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5.

¹⁵⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 Buchst. t) des RG vom 25. Juli 2023, Nr. 5 hinzugefügt.

BESCHLUSSANTRAG

Nr. 231/25

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung – digitaler Zugang und verstärkte Sensibilisierung

Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung ist ein wesentlicher Bestandteil der Südtiroler Autonomie. Sie gibt Auskunft darüber, ob eine Person der deutschen, italienischen oder ladinischen Sprachgruppe angehört. Besonders wichtig ist sie für die Teilnahme an öffentlichen Wettbewerben und für die Gewährleistung einer gerechten Vertretung aller Sprachgruppen in der öffentlichen Verwaltung.

Momentan ist der bürokratische Ablauf zur Abgabe dieser Erklärung kompliziert und zeitaufwendig. Bürgerinnen und Bürger müssen persönlich die Erklärung abgeben und auch persönlich abholen. Dies stellt insbesondere für Berufstätige, ältere Menschen oder Personen, die nicht in der Nähe von Bozen wohnen, eine Herausforderung dar.

Im Jahr 2024 wurden 6.723 neue Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen abgegeben, darunter auch von 14-jährigen Jugendlichen und ausländischen Bürgern. Insgesamt wurden im letzten Jahr 30.518 Bescheinigungen über die Sprachgruppenzugehörigkeit ausgestellt.

Das Landesgericht Bozen verwaltet insgesamt etwa 840.000 Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen, wobei es aufgrund von Personalmangel auch Erklärungen verstorbener Personen enthält, die noch nicht aus der Datenbank gelöscht wurden. Auch diesem Personalmangel kann durch den digitalen Zugang entgegengewirkt werden.

Zudem wird die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung bei einer verspäteten Abgabe erst achtzehn Monate nach deren Abgabe ausgestellt bzw. ist sie erst nach diesen achtzehn Monaten gültig. Eine rechtzeitige Sensibilisierung und Aufklärung der Jugendlichen in den Schulen und über die Gemeinden verhindert eine möglicherweise lange Wartezeit.

MOZIONE

N. 231/25

Dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico: accesso digitale e maggiore sensibilizzazione

La dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico è parte integrante dell'autonomia altoatesina. Contiene l'indicazione se una persona appartiene al gruppo linguistico tedesco, italiano o ladino ed è particolarmente importante per la partecipazione a concorsi pubblici e per garantire un'equa rappresentanza di tutti i gruppi linguistici nella pubblica amministrazione.

Al momento, la procedura per la presentazione di questa dichiarazione è complicata e dispendiosa in termini di tempo. La dichiarazione va consegnata e ritirata di persona e ciò rappresenta un problema soprattutto per chi lavora, per chi ha una certa età o per coloro che non vivono a Bolzano o dintorni.

Nel 2024 sono state presentate 6.723 nuove dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico, anche da quattordicenni e da cittadini stranieri. Sempre lo scorso anno sono stati complessivamente rilasciati 30.518 attestati di appartenenza linguistica.

Il Tribunale di Bolzano gestisce un totale di circa 840.000 dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico. A causa della mancanza di personale vi sono ancora conservate e non sono state cancellate dalla banca dati dichiarazioni di persone decedute. Alla carenza di personale si potrebbe ovviare introducendo l'accesso digitale.

Inoltre, in caso di presentazione tardiva, l'attestato di appartenenza viene rilasciato solo diciotto mesi dopo la presentazione della dichiarazione ovvero quest'ultima è valida solo decorso questo lasso di tempo. Una tempestiva sensibilizzazione e informazione dei giovani nelle scuole e attraverso i comuni evita eventuali lunghe attese.

**Der Südtiroler Landtag
fordert daher
die Landesregierung auf,**

- die Einführung eines digitalen Systems zur Abgabe der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung über sichere Online-Zugänge (z. B. SPID oder CIE über „myCivis“) sowie die digitale Ausstellung und den Abruf der Bescheinigung weiter voranzutreiben;
- die Sensibilisierung für die Abgabe der Sprachgruppenzugehörigkeit über die Schulen und Gemeinden noch zu verstärken.

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 13.03.2025 im obigen Wortlaut mit 27 Jastimmen genehmigt.

**Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita quindi la Giunta provinciale**

- a portare avanti l'introduzione di un sistema digitale che consenta di effettuare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tramite accessi online sicuri (per esempio SPID o CIE attraverso il portale myCivis) nonché di rilasciare un attestato telematico con la possibilità di scaricarlo
- a sensibilizzare le persone, tramite le scuole e i comuni, alla presentazione della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.

La mozione è stata approvata nella seduta del 13/03/2025 nel su riportato testo con 27 voti favorevoli.

Der Präsident | Il presidente
Arnold Schuler